

CONTRATTO “AURA”

SPORT / CASINÓ / POKER / VIRTUAL / CARD GAMES / LOTTERIE / IPPICA

Aura

**PUNTO VENDITA
RICARICHE**

SERVICE AND MORE

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER LA
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI CONTODI GIOCO E DELLA RIVENDITA DELLE CARTE
DI RICARICA**

Tra

la società Vincitù S.R.L. con sede legale in via G.Porzio Isola F.10 CDN, Napoli, 80143 e sede in Via Ettore Reina 7, Monza (MB) CAP 20900 Partita IVA/Codice Fiscale 02606180640 legalmente rappresentata dal signor Saviano Christian, di seguito denominata per brevità "Concessionario Vincitù " munito di adeguati poteri;

da una parte

e

Società **QUELLI CHE IL BAR**

Partita Iva 12039880013

PEC E-MAIL : coluccioroberta@pec.it

con sede in Torino alla Via Saorgio 36/A

Nella persona del Legale Rappresentante Coluccio Roberta Cod.Fisc. CLCRRT91R65H355Q

Nato a Rivoli (TO) il 25/10/1991

munito di adeguati poteri (di seguito anche il "**Punto di Ricarica**" o "**PDR**");

dall'altra parte

di seguito congiuntamente definite "Parte" e/o "Parti".

PREMESSE :

- A. i termini utilizzati nelle premesse e nel presente contratto (di seguito, "Contratto") con lettera maiuscola avranno il medesimo significato attribuito dalle corrispondenti definizioni contenute nel successivo art. 1 e nelle altre parti del Contratto;
- B. VINCITÙ S.R.L. è una società concessionaria per il gioco a distanza n. 15200 come da concessione stipulata con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, "Concessione"), dispone di un sistema di conti di gioco ed è pertanto autorizzata alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009 n. 88;
- C. VINCITÙ S.R.L. distribuisce la Carta di Ricarica per il siti internet della **GAD 15200** attraverso l'applicazione definita "AURA"
- D. la Concessione prevede all'art. 5.2, lettera g), che il concessionario può svolgere l'attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto della convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita di carte di ricarica;
- E. il Concessionario può svolgere l'attività di cui alla lettera C anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, purché sia rispettato il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta dei luoghi fisici;
- F. VINCITÙ S.R.L. ha interesse a dotarsi di una rete di partner commerciali costituita da esercizi pubblici e/o commerciali in grado di promuovere la conclusione dei contratti di conto di gioco e di fornire chiarimenti in merito al contenuto del contratto di conto di gioco nonché di rivendita di carte di ricarica, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente e dell'art. 24 della Legge Comunitaria 2008, nonché del d.lgs n. 231/2007 e s.m.i. in materia di antiriciclaggio, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D.18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. (di seguito, "TULPS") e di ogni altra norma di legge di volta in volta applicabile, come adottata da ogni autorità in materia;
- G. il PDR, disponendo di una propria ed autonoma organizzazione di impresa adeguata allo scopo del presente Contratto, è interessato a svolgere l'Attività come infra definita;
- H. il PDR dichiara l'assenza a carico degli amministratori e dei propri incaricati di condanne con sentenza passata in giudicato per reati di cui alla Legge 401 del 1989, per reati di natura fiscale, per reati per cui vi sia stata condanna non inferiore a tre anni, per reati diversi che incidano sulla professionalità e onorabilità del soggetto;
- I. il PDR dichiara di non versare in situazione di liquidazione e/o fallimento, che a carico degli amministratori non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le norme di legge vigenti in materia di concessione di servizi pubblici, che gli stessi non hanno riportato condanne penali definitive per reati non colposi e che a loro carico non sono pendenti procedimenti penali;
- J. il PDR dichiara che l'Attività oggetto del Contratto sarà svolta esclusivamente presso il locale ubicato in via
Via Saorgio 36/A ;
- K. in considerazione dell'interesse manifestato dal PDR a svolgere in favore del Concessionario l'Attività, nonché dell'interesse di quest'ultimo ad avvalersi del PDR per la medesima Attività, le Parti con il Contratto intendono disciplinare i termini e le condizioni del suddetto rapporto.

Tutto ciò premesso si stipula e conviene quanto segue.

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto:

□ *Allegato 1: tabella Corrispettivi PDR, NOVAPAY, AURA*

□ *Allegato 2: nomina Responsabile*

Trattamento dei dati

□ *Allegato 3: modulo Tracciabilità dei Flussi Finanziari*

□ *Allegato 4: testo fideiussione bancaria*

□ *Allegato 5: Condizioni generali di locazione*

□ *Allegato 6: Contratto NOVAPAY*

□ *Allegato 7: Contratto PVR*

In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altre clausole di questo Contratto, ai fini dello stesso, i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa:

1. "ADM": Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato.
2. "Attività": l'attività in nome e per conto del Concessionario oggetto del Contratto meglio definita all'art. 4 del presente Contratto.
3. "Bet Bonus" ovvero "Bonus": indica i bonus che, a vario titolo, vengono erogati ai Clienti. Comprendono i bonus di benvenuto, i codici coupon erogati dal carrello scommesse e ogni altra forma di promozione che preveda l'accredito di un importo bonus sul Conto di Gioco del Cliente.
4. "Buy In": importo pagato dal Cliente per l'acquisto del diritto di partecipazione a Skill Games (incluso Poker a Torneo) e Poker Cash.
5. "Carta di Ricarica": indica la ricarica disponibile su supporto fisico o tramite connessione telematica, trasferibile sul

- conto di gioco, tramite interconnessione telematica o telefonica con il sistema informatico o con il servizio di call center del Concessionario;
6. "Clienti": gli utenti finali, che sono interessati alla sottoscrizione del Contratto di Conto di Gioco e le ricariche del conto di gioco al fine di partecipare ai giochi a distanza gestiti dal Concessionario.
 7. "Conto di Gioco": indica il conto intestato al Cliente (giocatore) sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto di Conto di Gioco.
 8. "Contratto di Conto di Gioco": il contratto standard tra il Concessionario ed il Cliente per l'attivazione e gestione del Conto di Gioco necessario per la partecipazione del Cliente al gioco a distanza, di cui all'art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ed ai connessi provvedimenti di ADM attualmente disponibile per la sottoscrizione online sui siti della **GAD 15200** cliccando sul tasto "ACCETTA".
 9. "Fornitore Parte Terza (Provider)": costo di remunerazione fornitore del gioco. Viene calcolato in percentuale come indicato nell'Allegato 1
 10. "Giocato" ovvero "Turnover" ovvero "BET": indica l'incasso della raccolta dei giochi pubblici di cui all'art. 24, comma 11, lettere da a) ad f) della Legge 7 luglio 2009, n. 88, effettuati con modalità a distanza, al netto dell'importo delle giocate annullate e/o rimborsate.
 11. "BACKOFFICE CASSA" ovvero "AURA": applicazione per la gestione del punto di ricarica PDR, messa a disposizione dal Concessionario, attraverso la quale si possono erogare i servizi di ricarica, effettuare statistiche di vendita, consultare rapporti sui Clienti che hanno acquistato Carte di Ricarica, gestire i resi e accedere a tutte le ulteriori funzionalità che verranno rese disponibili dal Concessionario stesso.
 12. "Montepremi": quota parte del Buy In destinata ai Clienti.
 13. "Promo Card": ricarica promozionale, commercializzata per il tramite del PDR, contenente un bonus per il Cliente, utilizzabile una sola volta e purché sia la prima Ricarica.
 14. "Punto di Ricarica (PDR)": punto per la commercializzazione delle Ricariche dei Conti di Gioco e l'assistenza per l'apertura Dei conti di gioco.
 15. "Responsabile del trattamento dei dati": indica la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.
 16. "Ricarica": indica l'operazione mediante la quale il Cliente alimenta il proprio Conto di Gioco.
 17. "Ricavo Netto" ovvero "Rake Netta" ovvero "NGR": il valore determinato dalla seguente operazione: << Giocato (o Buy In) meno Vincite (o Montepremi), meno tasse di legge (Tax), meno Bet Bonus erogati >>.
 18. "Net Gaming": "Ricavo Netto al netto dei Costi Provider e dei Bonus
 19. "Vincite" ovvero "Win": importo totale delle vincite erogate (comprensivo degli importi ricollocati in gioco).
 20. "Commissioni Sottoreta": parte dell'aggio erogata e contabilizzata a soggetti diversi dal "Distributore" intervenuti a vario titolo nella vendita delle ricariche;
 21. "Tasse" ovvero "Tax": la percentuale del Turnover o del "Ricavo Netto" che costituisce tassazione di legge (TAX)

SEZIONE I – OGGETTO E IMPEGNI DELLE PARTI

OGGETTO

Con la sottoscrizione del Contratto, secondo quanto meglio precisato e specificato negli articoli che seguono, il Concessionario affida al PDR, che a sua volta accetta, l'attività di promozione per la conclusione dei Contratti di Conto di Gioco e di rivendita della Carta di Ricarica, nei modi e nei termini di cui all'art. 24 della Legge Comunitaria 2008 e di ogni altra normativa ad essa riconducibile.

Le Parti convengono che, nello svolgimento dell'Attività, il PDR è e resterà un soggetto commerciale autonomo e indipendente rispetto al Concessionario e con distinta organizzazione e responsabilità da quest'ultimo. Il PDR sarà pertanto responsabile in via esclusiva di tutti gli aspetti relativi all'organizzazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dell'Attività oggetto del Contratto.

Il Contratto non dà luogo, altresì, ad alcun rapporto di agenzia (in quanto non è conferito alcun incarico di materiale ed effettiva attività di ricerca e promozione), lavoro subordinato, licenza di marchio o di altri segni distintivi, né ad alcuna forma di società, associazione in partecipazione o di esercizio in forma associata di attività di impresa tra le Parti.

ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO

Con il Contratto, il Concessionario, anche al fine di rendere possibile lo svolgimento dell'Attività da parte del PDR, nel rispetto di quanto previsto nella Concessione e in ottemperanza alle richieste di ADM mette a disposizione del PDR tutto il materiale necessario per il compimento dell'Attività oggetto del Contratto.

Il Concessionario somministra al PDR le Carte di Ricarica dei siti della **GAD 15200** attraverso la messa a disposizione, in comodato d'uso, dell'applicazione "AURA", la Promo Card, nonché tutto il materiale necessario per il compimento dell'Attività oggetto del Contratto.

OBBLIGHI DEL PDR

Il PDR si obbliga ad espletare l'Attività che consta di quanto segue:

promuovere, in via esclusiva, presso i Clienti la conclusione dei Contratti di Conto di Gioco;

vendere le Carte di Ricarica ai Clienti, per importi non superiori ad Euro 3.000,00 (tremila/00), nel rispetto di tutti gli obblighi D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., in materia di antiriciclaggio e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il PDR si obbliga a svolgere l'Attività conformemente alle disposizioni di cui all'art. 24 della Legge 7 luglio 2009 n. 88, alla Concessione (compresi i relativi allegati), alla relativa carta dei servizi e al Contratto di Conto di Gioco, nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante il codice di protezione in materia di dati personali, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i., in materia di antiriciclaggio, della legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti, delle disposizioni del vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. e di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nonché di tutte le disposizioni di ogni altra autorità vigenti in materia di giochi pubblici a distanza con partecipazione e vincite in denaro.

Il PDR si impegna altresì ad espletare l'Attività oggetto del Contratto e ad eseguirla nel rispetto dei principi generali di legittimo affidamento e di buona fede, diligenza e correttezza, nonché nel rispetto delle indicazioni di volta in volta fornite dal Concessionario, collaborando secondo buona fede con lo stesso, in modo tale da non impedirne, pregiudicarne o renderne maggiormente gravosa l'attività nel rispetto delle regole.

Il PDR si impegna altresì a fornire immediatamente al Concessionario, anche a mezzo consulenti, la documentazione attestante la sussistenza e/o la permanenza dei requisiti necessari per espletare l'Attività oggetto del Contratto.

Il PDR si impegna a presentare semestralmente al Concessionario anche in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.p.r. 445/2000, la certificazione di insussistenza delle situazioni ostative previste dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché, la certificazione di insussistenza di elementi relativi ad infiltrazioni mafiose.

Il PDR si impegna a contenere la propria prestazione e la propria attività nei limiti fissati nel Contratto, fermo restando che ogni atto compiuto in difetto resta a carico unicamente del PDR.

Il PDR si impegna altresì a tenere indenne e manlevato il Concessionario, sostanzialmente e processualmente, da ogni eventuale responsabilità, anche concorrente o solidale, verso terzi soggetti, nascenti dai comportamenti illeciti. Il PDR è tenuto a risarcire il Concessionario di tutti gli importi ad esso addebitati o dal medesimo versati a terzi soggetti (compresa ADM), scaturenti direttamente o indirettamente dai comportamenti illeciti, rimossa ogni eccezione al riguardo, versati in favore di terzi a titolo di risarcimento, di penale e/o di sanzione.

ALTRI OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DEL PDR

Il PDR si obbliga altresì ad espletare l'Attività che consta di quanto segue:

rendere nota ad VINCITÙ S.R.L. ogni circostanza sopravvenuta che possa determinare la risoluzione o la modifica di alcune parti del Contratto; segnalare al Concessionario in modo specifico e documentato ogni attività di gioco a distanza irregolare o anomala di cui venga a conoscenza, obbligandosi a porre in essere ogni azione di contrasto a forme di gioco illecito e irregolare ed ogni iniziativa utile e necessaria ad impedire che nel proprio esercizio possano, direttamente o indirettamente, svolgersi attività di raccolta, promozione di giochi con modalità non consentite ovvero attraverso siti non autorizzati da ADM;

porre in essere attività di informazione ai Clienti, relativamente ai regolamenti dei giochi pubblici a distanza, alle condizioni generali di offerta di gioco a distanza, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM, secondo le indicazioni e le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Concessionario. Il PDR dovrà comunicare preventivamente per iscritto ad VINCITÙ S.R.L. le proprie iniziative pubblicitarie, anche se effettuate a livello locale, al fine di consentire ad VINCITÙ S.R.L. stessa di verificarne la compatibilità con gli indirizzi dettati da ADM; essendo il PDR al riguardo pienamente consapevole anche delle ulteriori restrizioni in materia di promozione del gioco che sono state introdotte dalla Legge di Stabilità 2016;

rispettare le disposizioni stabilite da ADM in merito all'utilizzo del logo istituzionale e del logo "gioco legale e responsabile" e di eventuali sue evoluzioni;

Il PDR dichiara e garantisce altresì che:

è a conoscenza di tutta la normativa di settore applicabile in materia di giochi pubblici a distanza con partecipazione e vincite in denaro ed è consapevole delle attività e delle funzioni del Concessionario quali a mero titolo esemplificativo le disposizioni di cui all'art. 24 della Legge 7 luglio 2009 n. 88, il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di antiriciclaggio, nonché la Legge 8 novembre 2012, n. 189 che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Balduzzi.

Per l'attività di rivendita delle Carte di Ricarica il PDR, di volta in volta, richiederà al Concessionario l'accredito di Carte di Ricarica, attraverso l'applicazione "AURA", per il valore desiderato.

Per lo svolgimento della Attività il Concessionario riconoscerà al PDR un corrispettivo, riportato nelle tabelle che, accluse al presente Contratto Allegato 1, formano parte integrante e sostanziale del medesimo Contratto.

Il corrispettivo del PDR potrà essere aggiornato unilateralmente dal Concessionario al variare degli scenari tecnologici, normativi e di mercato.

Il pagamento dei corrispettivi maturati dal PDR sarà effettuato mediante accredito di Carte di Ricarica aggiuntive con cadenza mensile, nella misura riportata nell'Allegato 1. Il pagamento dei corrispettivi, se richiesto con le modalità di cui all'articolo "Acquisto Ricariche, Corrispettivi e Tracciabilità dei Pagamenti", potrà dar luogo a bonifico bancario. Il Concessionario erogherà il corrispettivo sulle Carte di Ricarica vendute attraverso l'applicazione "AURA" solo a seguito dell'emissione della fattura in favore dello stesso.

Il corrispettivo del PDR è esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 9 del D.p.r. n. 633 del 1972.

Il pagamento delle Carte di Ricarica da parte del PDR al Concessionario sarà effettuato tramite carta di credito, bonifico bancario anticipato o altro valido sistema di pagamento idoneo a garantirne la tracciabilità, indicando nella causale "Carte di ricarica per un valore di ". In alternativa il PDR potrà rilasciare a favore del Concessionario una fideiussione bancaria, di testo sostanzialmente conforme a quello di cui all'Allegato 4, in modo da ottenere un credito di pari importo per un pagamento a sette giorni dalla data di effettiva disponibilità delle Carte di Ricarica acquistate.

Il PDR accetta espressamente che tutta l'Attività e tutte le spese svolte in esecuzione del Contratto sono remunerate esclusivamente con il compenso di cui al presente articolo non essendo dovuti rimborsi spese di qualsiasi natura, rimanendo a carico del PDR ogni onere relativo alla propria struttura ed ai propri eventuali consulenti.

IL PDR accetta espressamente che il contratto si risolverà con semplice comunicazione da parte del Concessionario nel caso in cui non sarà raggiunto un fatturato in ricariche di almeno 1.000,00€ (mille/00) euro nei primi 2 mesi dall'attivazione del contratto.

E, successivamente, non vi sia un fatturato di almeno 500€ mese in ricariche di gioco.

Le Parti convengono, altresì, che, nella determinazione del compenso del PDR, non si terrà conto degli importi da determinarsi ai sensi di quanto sopra sulla base di quei Contratti di Conto di Gioco stipulati in esecuzione del presente Contratto per i quali si verifichi la risoluzione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo del relativo Contratto di Conto di Gioco.

Le Parti convengono che, nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., tutti i versamenti e i pagamenti effettuati in relazione al presente Contratto saranno effettuati a mezzo bonifico bancario o altro valido sistema di pagamento idoneo a garantirne la tracciabilità, inserendo per ciascuna transazione la username del PDR fornita da VINCITÙ S.R.L. contestualmente all'attivazione. In particolare tutti i pagamenti effettuati dal PDR dovranno avvenire esclusivamente sul conto corrente dedicato presso Banca Mediterraneo con n. IBAN IT33X0503803400000010065605 intestato al Concessionario.

Il PDR si impegna ad utilizzare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al rapporto contrattuale con il Concessionario e il relativo IBAN indicato nell'Allegato 3.

I pagamenti effettuati in maniera difforme da quanto sopra previsto in ottemperanza agli obblighi vigenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. comporteranno, ove la parte adempiente se ne avvalga, la risoluzione del Contratto, nonché l'obbligo della parte adempiente di comunicare l'inadempimento della controparte ad ADM nonché alla Prefettura di Napoli.

ESCLUSIVA

Il PDR si obbliga a svolgere l'Attività oggetto del presente Contratto, per l'intera durata dello stesso, esclusivamente a favore del Concessionario. Le Parti concordano che il corrispettivo per l'esclusiva è incluso nel sinallagma del Contratto.

RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

La responsabilità del Concessionario è limitata ai casi di dolo o colpa grave.

Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto dal Concessionario al PDR per effetto di eventuali interruzioni a seguito del compimento delle attività e delle funzioni attribuite al Concessionario dalla Concessione.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Nessuna delle Parti potrà cedere il presente Contratto, né in tutto né in parte, né potrà cedere alcuno dei diritti o degli obblighi derivanti dallo stesso, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

DURATA E RECESSO

Il Contratto ha una durata di 60 (sessanta) mesi decorrente dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato tacitamente per un eguale periodo in mancanza di disdetta da parte del Concessionario da spedire al PDR mediante raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata - almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la disdetta dovrà avere efficacia.

La durata del presente Contratto non potrà, in ogni caso, superare la durata, naturale o prorogata, della Concessione la cui convenzione novennale è stata sottoscritta dal Concessionario e ADM in data 5.4.2012.

Il Concessionario avrà la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza obbligo alcuno di indennizzo, dandone preavviso all'altra Parte - mediante lettera raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata - almeno quindici giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia.

Fermi restando i casi di risoluzione espressa previsti, il Contratto dovrà intendersi automaticamente risolto, senza alcun onere per il Concessionario, in caso di revoca e/o annullamento e/o cessazione e/o decadenza per qualsiasi motivo della Concessione.

RISOLUZIONE, RISARCIMENTO DANNI E FACOLTÀ DI SOSPENSIONE/INTERRUZIONE

Fermo restando ogni altro rimedio a favore del Concessionario e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, le Parti convengono che il Concessionario potrà risolvere in qualsiasi momento il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta inviata al PDR tramite raccomandata a/r ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il Concessionario si riserva la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, l'esecuzione del presente Contratto qualora ciò fosse richiesto da ADM o qualsiasi altra Autorità o imposto da sopravvenute norme di legge o disposizioni amministrative disciplinanti la materia. Il Concessionario si riserva, altresì, la facoltà, a fini cautelativi, di sospendere l'esecuzione del presente Contratto qualora emergessero, a carico del PDR, elementi di responsabilità per violazione di taluna delle clausole del presente Contratto.

In ogni caso di sospensione o cessazione del Contratto il PDR, fatte salve le somme fino a quel momento maturate in suo favore, non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento.

La sospensione/interruzione dell'offerta dei giochi pubblici a distanza da parte del Concessionario determinate da esigenze organizzative, legali, amministrative e/o commerciali non potrà far sorgere alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti a favore del PDR. In qualsiasi caso di sospensione o cessazione del Contratto, anticipata o alla naturale scadenza, il PDR si obbliga a cessare immediatamente l'uso dei marchi e di ogni altro segno distintivo del Concessionario o di altri soggetti quali i partners commerciali del Concessionario, che possa generare equivoco presso il pubblico circa il perdurare dell'efficacia del Contratto.

SEZIONE II – ALTRE PATTUZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

In caso di modifiche societarie oggettive e soggettive (a titolo semplificativo e non esaustivo cambio organo amministrativo, cambio di sede sociale, oggetto), il PDR è tenuto ad informare tempestivamente il Concessionario ed a fornire la relativa documentazione.

Il PDR è altresì tenuto ad informare tempestivamente il Concessionario in caso di cambio dell'ubicazione della sede operativa nella quale è esercitata l'Attività.

MODIFICHE

Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti del presente Contratto. Qualsiasi altra precedente pattuizione, verbale o scritta, tra le Parti eventualmente intercorsa ed avente ad oggetto il medesimo rapporto dovrà intendersi annullata e/o revocata e/o priva di efficacia, con effetto dalla data di sottoscrizione del Contratto.

COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto eseguita per iscritto si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera o telegramma, ovvero all'emissione dell'apposito rapporto di positiva trasmissione rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, se effettuata via posta elettronica alla ricevuta di avvenuta consegna della stessa, sempreché sia indirizzata come segue:

DATI	se al PDR	se al Concessionario
Indirizzo	ViaSaorgio 36/A	Via G.Porzio Isola F10 Napoli
CAP	10147	80143
Comune	Torino (TO)	Napoli (NA)
Provincia	Torino (TO)	Napoli (NA)
Tel	347 7290766	081 5288633
PEC	coluccioroberta@pec.it	vincitu@legalmail.it
E-mail		vincitu@legalmail.it

ovvero presso il diverso indirizzo di posta o numero unico che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente Contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso o in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari ovvero arbitrali.

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al Contratto e ai contenuti dello stesso, nonché qualsiasi altra informazione che le Parti si siano scambiate nel corso dei negoziati concernenti le medesime Parti, il Contratto, l'oggetto del Contratto e i soggetti coinvolti. La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per l'adempimento di questo Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.

PRIVACY

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso ed ai fini dell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, saranno scambiate fra di esse, e ritenute dalla parte volta per volta ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del d.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali (di seguito «Codice della Privacy» o anche «Codice») e che tali informazioni saranno inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

Le Parti prendono e danno atto che Vincitù S.R.L è il titolare del trattamento dei dati della clientela (di seguito: il "Titolare") ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Codice della privacy e che il PDR – nel ricevere tali dati personali per l'esecuzione delle proprie

prestazioni contrattuali - è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall'art. 29 del Codice della privacy per assolvere alla funzione di Responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

LEGGE REGOLATRICE

Il Contratto ed i diritti ed obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti ed interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

FORO ESCLUSIVO


Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al contenuto del Contratto sarà di competenza in via esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.

D.LGS. 231/2001

Il PDR si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori (nonché, ove applicabile, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo D.lgs. 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal relativo codice etico e dal relativo modello organizzativo adottato da VINCITÙ S.R.L. nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo modello, che il PDR dichiara di conoscere con la sottoscrizione del presente Contratto. In caso di inadempimento e/o inosservanza da parte del PDR rispetto a quanto previsto nel presente articolo, VINCITÙ S.R.L. potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il presente Contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del PDR in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Napoli,

Vincitù S.R.L.

PDR


Il PDR, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole del Contratto: art. 5.3 lettera (b) (Manleva di VINCITÙ S.R.L.); art. 7 (Esclusiva); art. 8 (Responsabilità del Concessionario); art. 9 (Cessione del Contratto); art. 10 (Durata e Recesso); art. 11 (Risoluzione, risarcimento danni e Facoltà di sospensione/interruzione); 12 (Responsabilità e manleva); art. 14.2 (Esonero responsabilità di VINCITÙ S.R.L.); art. 23 (Foro esclusivo) e art. 24 (D.lgs. 231/2001).

(PDR)



**RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(PUNTO DI RICARICA)**

ATTO DI NOMINA

La società Vincitù S.R.L. con sede legale in via G.Porzio Isola F.10 CDN, Napoli, 80143, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 4 e 28 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito "Codice") e degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o per brevità "Regolamento")

PREMESSO CHE

- la Società è concessionaria per il gioco a distanza n.15200 come da concessione stipulata con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, "Concessione"), dispone di un sistema di conti di gioco ed è pertanto autorizzata alla raccolta a distanza dei giochi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 24 delle Legge 7 Luglio 2009 n. 88;
- tra la Società e il Punto di Ricarica (PDR) COLUCCIO ROBERTA (di seguito, complessivamente, "Parti") è stato sottoscritto un contratto per l'affidamento dell'attività di promozione per la conclusione dei contratti di conto di gioco e della rivendita delle carte di ricarica in forza del quale il PDR si è impegnato, tra l'altro, a fornire le prestazioni di cui al contratto ed ai relativi allegati (di seguito il "Contratto", qui richiamato integralmente);
- le Parti dichiarano che il presente atto di nomina costituisce ad ogni effetto parte integrante e sostanziale del Contratto;
- in base all'art. 29 del Codice della privacy e agli articoli 28 e 29 del Regolamento il titolare del trattamento di dati personali ricorre unicamente a responsabili del trattamento (cioè la persona fisica o giuridica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento) che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'art. 28, comma 3, del Regolamento prescrive che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico (come ad esempio il presente atto di nomina) che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che regoli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- il responsabile del trattamento, e chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento e deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo di sicurezza; le incombenze e le responsabilità oggetto della presente lettera di nomina vengono affidate al PDR sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite alla Società (e della successiva verifica da parte della Società, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero) circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che vengono richieste dal Codice e dal Regolamento per chi esercita la funzione di responsabile del trattamento. Con la sottoscrizione della presente lettera, il PDR si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina a Responsabile esterno del trattamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Contratto, dal Codice e dal Regolamento;
- è intenzione del titolare consentire l'accesso sia al responsabile che agli incaricati del trattamento di questo ai soli dati personali la cui conoscenza è necessaria per adempiere ai compiti loro attribuiti in forza del Contratto.

NOMINA

il sig. Coluccio Roberta nella persona del Legale Rappresentante/Titolare come RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO dei dati personali trattati dal Titolare, in relazione alle operazioni di trattamento (di seguito indicate) dei dati ai quali il Responsabile ha accesso nell'esecuzione della propria attività contrattuale e dei compiti affidati ai sensi del Contratto, per la sua durata.

Il Responsabile si obbliga ad eseguire il presente incarico attenendosi esclusivamente alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, il quale, ai sensi dell'articolo 29, comma 5 del Codice vigilerà sulla puntuale osservanza degli adempimenti del Responsabile.

Istruzioni di carattere generale sui trattamenti dei dati personali cui è preposto il Responsabile.

Il Responsabile tratterà esclusivamente i dati personali implicati dalle attività specificate dal Contratto per la durata stabilita pari a quella del Contratto (decorrente dalla data di sottoscrizione) e a quella delle eventuali proroghe ai sensi del Contratto.

Le finalità del trattamento sono rappresentate dalla necessità di dare esecuzione al Contratto, prestando le attività ivi previste, e dallo scopo di garantire la gestione, il coordinamento e l'operatività delle attività necessarie per la promozione della conclusione dei contratti di conto di gioco e per la rivendita di carte di ricarica. In ogni caso, il Titolare affida al Responsabile tutte – ed esclusivamente – le operazioni di trattamento complessivo dei dati personali necessarie per dare piena esecuzione al Contratto, provvedendo in particolare il Responsabile a rispettare le misure di sicurezza fisiche, logiche, ambientali organizzative ed informatiche - secondo le condizioni contrattuali definite e le proprie policies aziendali - allo scopo di fornire quanto previsto dal

Contratto in base ad elevati standard di protezione dei dati trattati, escludendo qualsiasi forma di accesso abusivo o non consentito ai dati e/o alle applicazioni e/o ai sistemi operativi impiegati dal Responsabile per la esecuzione delle prestazioni contrattuali previste in favore del Titolare.

NAPOLI, _____

Vincitù S.R.L.

(il Titolare del trattamento)
(Firma Legale Rappresentante)

Firma per accettazione e ricezione:

IL PDR


(Il Responsabile esterno del
trattamento) (Legale
Rappresentante)

Spett.le
 Vincitù S.R.L
 Via G.Porzio Isola f.10 Napoli
 Napoli 80143
 Italia

Oggetto: Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. – obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Estremi identificativi del conto dedicato e dei soggetti autorizzati ad operare sul medesimo.

In riferimento a quanto richiamato in oggetto, con la presente comunichiamo il conto corrente autorizzato e dedicato, in via non esclusiva, al rapporto contrattuale Vincitù S.R.L di promozione per la conclusione dei contratti di conto di gioco e della rivendita delle carte di ricarica.

IBAN – CONTO CORRENTE																										
I	T	3	3	X	0	5	0	3	8	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	5	6	0	5

Banca: BANCA MEDITERRANEO	Intestatario del conto corrente:	VINCITU S.R.L.
---------------------------	----------------------------------	----------------

Nome e cognome	Carica	Codice fiscale
Coluccio Roberta	Titolare	CLCRRT91R65H355Q

Ci impegniamo inoltre a comunicare ad VINCITU S.R.L. eventuali variazioni relative ai dati sopra riportati.

Distinti saluti.

Il legale rappresentante
 Timbro e Firma

Napoli, _____

Spett.le

VINCITTO S.R.L.

Via G.Porzio Isola F10, Napoli

Napoli, 80143

Italia

Fideiussione n. _____ di Euro _____

Egregi Signori,
premesso che

a. La Società QUELLI CHE IL BAR (Punto di Ricarica), con sede

in Via Saorgio 36/A Torino (TO), p.iva 12039880013 e

c.f. CLCRR91R65H355Q ci ha comunicato di aver stipulato in data _____ con la Vostra Società un contratto di promozione per la conclusione dei contratti di conto di gioco e della rivendita delle carte di ricarica (di seguito il "Contratto");

b. i termini utilizzati in questo atto e non espressamente definiti nello stesso, si intendono avere lo stesso significato rispettivamente attribuito loro nel Contratto;

c. all'articolo 6.5 del Contratto, il Punto di Ricarica si è impegnato a rilasciare in favore della Vostra Società una fideiussione bancaria irrevocabile a prima richiesta, senza possibilità di sollevare eccezioni o deroghe, per una somma massima di Euro 5.000,00 (cinquemila), a garanzia del pagamento delle Carte di Ricarica acquistate dal Concessionario (l'"Obbligazione Garantita"); tutto ciò premesso

con la presente la Banca _____ in persona dei suoi legali rappresentanti _____

si costituisce irrevocabilmente fidejussore, sino alla concorrenza della somma massima di Euro _____ a garanzia del regolare adempimento dell'Obbligazione Garantita assunta nei Vostri confronti.

La presente fideiussione a prima richiesta è regolata come segue:

1. la Fideiussione viene prestata in modo irrevocabile per un importo massimo di Euro . _____

Ci impegniamo a pagarVi incondizionatamente fino alla concorrenza dell'importo massimo di Euro _____, con valuta alladata dell'Obbligazione Garantita, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla ricezione della Vostra semplice richiesta scritta, nella quale si dichiara che il Punto di Ricarica non ha adempiuto in tutto o in parte all'obbligo di adempimento dell'Obbligazione Garantita.

2. Riconosciamo espressamente di non aver diritto a sollevare obiezioni od eccezioni di sorta, anche in caso di opposizione da parte del Punto di Ricarica o di terzi, con espressa rinuncia al beneficio di cui all'art.1945 c.c.

3. Dichiariamo e riconosciamo di rinunciare ad avvalerci del disposto di cui all'art. 1955 c.c. e Vi dispensiamo dall'onere di agire nei confronti del Punto di Ricarica entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., intendendo rimanere obbligati anche qualora non abbiate proposto le Vostre istanze contro il debitore e gli eventuali co-obbligati o non le abbiate continuate.

4. Dichiariamo altresì di rinunciare a ogni eventuale beneficio di escussione del debitore principale.

5. la Fideiussione si estinguerà decorso il termine di 90 (novanta) giorni successivi alla cessazione di efficacia, per qualsiasi motivo, del Contratto, senza che sia stata consegnata dal Concessionario a codesta banca richiesta di pagamento.

Distinti saluti

*** **

*** **

*** **

MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE

Vincitù S.R.L. denominato Locatore

MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE (RF. ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE COD.....)
N.B.: IN CASO DI ACCETTAZIONE, IL CLIENTE E' PREGATO DI TRASMETTERE IL PRESENTE MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE AL LOCATORE, DEBITAMENTE COMPILATO, TIMBRATO E SOTTOSCRITTO DAL PROPRIO TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

A) CLIENTE:

DITTA/SOCIETA': QUELLI CHE IL BAR
PARTITA I.V.A./CODICE FISCALE: 12039880013
SEDE LEGALE: Via Saorgio 36/A, Torino (TO)
CONTRAENTE DI: Coluccio Roberta

B) BENI OGGETTO DI LOCAZIONE E PIATTAFORMA SOFTWARE DEL CONCESSIONARIO ALLA QUALE SONO CONFIGURATI

TIPOLOGIA	NUMERO	CONNESSI ALLA PIATTAFORMA SOFTWARE DEL SEGUENTE CONCESSIONARIO AUTORIZZATO ALLA RACCOLTA DEL GIOCO LECITO :
AURA

ATTENZIONE: Il Cliente che sottoscrive il presente Contratto di Locazione, richiede di ricevere i Dispositivi Logiko che ne costituiscono l'oggetto, configurati per la sola operatività con la Piattaforma Software del Concessionario sopra indicato. Detta configurazione non potrà essere mutata per tutta la durata della locazione, salvo che, in pendenza di quest'ultima, intervenga comprovata cessazione del rapporto commerciale tra il Locatore e detto Concessionario che l'abbia in origine giustificata.

C) MODALITA' DI CONSEGNA DEI BENI LOCATI

MODALITA' DI CONSEGNA (è flaggato il campo di selezione interessato)	RITIRO A CURA DEL CLIENTE PRESSO LA SEDE DEL LOCATORE	SPEDIZIONE/TRASPORTO A CURA DEL LOCATORE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINE DI CONSEGNA	30 giorni decorrenti dalla stipula del Contratto di Locazione	
LUOGO DI CONSEGNA* (il luogo viene indicato solo in caso di selezionata modalità di consegna dei Beni tramite spedizione/trasporto a cura del Locatore presso il domicilio del Cliente)	<p>.....</p> <p>.....</p>	
COSTI DI TRASPORTO A CARICO DEL CLIENTE* (i costi di trasporto a carico del Cliente sono indicati solo in caso di selezionata modalità di consegna dei Beni tramite spedizione/trasporto a cura del Locatore presso il domicilio del Cliente)	€ 180 + i.v.a. ed altre imposte di legge ove applicabili	

D) DURATA DELLA LOCAZIONE

La durata della locazione è indicata (mediante flaggatura del relativo campo di selezione) al punto A del presente MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE.

La durata della locazione così individuata è vincolante per il Cliente, qualora non siano qui di seguito introdotte deroghe alla stessa che, in ipotesi, assumono carattere prevalente su ogni contenuto contrastante risultante da quanto disciplinato dalle Condizioni Generali di locazione.

↓

In deroga ai contenuti dell'Accordo sulle Condizioni Generali di Locazione tra Il Locatore ed il Cliente viene pattuito quanto segue:

Ogni altro contenuto richiamato nelle Condizioni Generali di Locazione e riportato nel presente MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE, che non risulti sopra espressamente derogato, deve ritenersi invariato)

E) CANONE DI LOCAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo del canone di locazione dovuto in relazione al singolo Bene locato nonché le relative scadenze e modalità di pagamento, sono indicate nelle Condizioni Generali di Locazione.

Le predette condizioni si applicano ai Beni oggetto del presente MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE e sono vincolanti per il Cliente, qualora non siano qui di seguito introdotte deroghe alle stesse, che, in ipotesi, assumono carattere prevalente su ogni contenuto contrastante risultante dalle Condizioni Generali Di Locazione.

↓

In deroga ai contenuti dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Locazione richiamato al punto A del presente MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE, tra Il Locatore ed il Cliente viene pattuito quanto segue:

1% sull'IN

Canone mensile di € 99,00 + IVA da "detrarre dalle provvigioni mensili".
Per le prime 3 mensilità gratuito.

Ogni altro contenuto dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Locazione richiamato al punto A del presente MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE, che non risulti sopra espressamente derogato, deve ritenersi invariato)

F) CONDIZIONI CHE REGOLANO LA LOCAZIONE E RICHIAMO ALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il Contratto di Locazione deve intendersi integrato e regolato:

- dal MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE;
- dalle CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE;

Si applica il presente criterio di prevalenza: in caso di contrasto, le previsioni contenute nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE prevalgono su quelle contenute nelle CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE.

Il Cliente esprime il proprio consenso alla stipula del Contratto di Locazione inviando al Locatore il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE debitamente timbrato e sottoscritto. Il Contratto si intenderà perfezionato al momento in cui il Locatore, senza averne il vincolo, ritrasmetterà al Cliente il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE così ricevuto, ulteriormente addizionato di proprio timbro e sottoscrizione.

G) DA COMPILARE A CURA DEL CLIENTE (il Cliente è tenuto a fornire dati corretti e veritieri e a comunicare tempestivamente ogni relativa variazione)

NOME E COGNOME DEL PROPRIO TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE	<ul style="list-style-type: none"> • Nome e Cognome: Coluccio Roberta <p>Nota: Il Cliente è tenuto a trasmettere al Locatore copia fotostatica di valido documento di identità del proprio Titolare/Legale Rappresentante pro-tempore</p>
RECAPITI FORNITI AI FINI DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • Pec: coluccioroberta@pec.it • email: • fax:
COORDINATE BANCARIE FUNZIONALI AL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN FORZA DEL CONTRATTO	<ul style="list-style-type: none"> • C/C bancario intestato a: • Banca: • IBAN: <p>Nota: Da indicare solo nel caso in cui le modalità di pagamento indicate nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE rendano necessaria la conoscenza dei predetti dati).</p>
<p>Il Cliente, con la sottoscrizione a latere, riconosce e dà atto di aver già espresso in sede di stipula delle Condizioni Generali di Locazione richiamato al punto A del presente MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE, il proprio consenso, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., in merito alle condizioni che regolano la locazione (come richiamate al precedente punto G), così come alle condizioni che regolano il servizio di Personalizzazione del Sistema Automatizzato (ove richiesto) e la licenza d'uso del Sistema Automatizzato.</p>	<p style="text-align: center;">Cliente: Timbro e firma</p>

Luogo, data

Il Cliente, timbrando ed aggiungendo di firma del proprio Titolare/Legale Rappresentante il campo di firma in calce, esprime il proprio consenso alla stipula del Contratto di Locazione

Cliente: Timbro e firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Polvero', written in a cursive style.

Il Locatore, timbrando ed aggiungendo di firma del proprio Titolare/Legale Rappresentante il campo di firma in calce, esprime il proprio consenso alla stipula del Contratto di Locazione

CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE – Concessionario / PDR

Art. 1 Contratto di locazione

1.1 Disciplina contrattuale

Il Contratto di Locazione (da qui in seguito, nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Locazione, anche "Contratto") deve intendersi integrato e regolato:

- ▶ Dal MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE;
- ▶ dalle CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE;

1.2 Denominazione Locatore

La società Vincitù S.R.L. di seguito sarà denominata anche **Locatore**.

Art. 2 Stipulazione del Contratto

2.1 Rilevanza del MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE

La sottoscrizione del MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE, comporta l'accettazione delle condizioni che regolano la locazione, per come individuate a norma del precedente comma 1.1. Ai fini del perfezionamento del Contratto di Locazione, pertanto, è sufficiente lo scambio tra le Parti del solo MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE debitamente timbrato e sottoscritto.

2.2 Modalità di perfezionamento del Contratto di Locazione.

Il Cliente esprime il proprio consenso alla stipula del Contratto di Locazione inviando al Locatore il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE debitamente timbrato e sottoscritto. Il Contratto si intenderà perfezionato al momento in cui il Locatore senza averne il vincolo, ritrasmetterà al Cliente il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE così ricevuto, ulteriormente addizionato di proprio timbro e sottoscrizione.

2.3 Mezzo di scambio del consenso alla stipulazione del Contratto.

Ai fini del perfezionamento del Contratto, le Parti convengono che la trasmissione reciproca del MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE dalle stesse timbrato e sottoscritto possa avvenire oltre che tramite raccomandata a/r e posta elettronica certificata, anche a mezzo fax o e-mail. Le Parti rinuncino quindi a contestare e/o sollevare eccezioni in merito all'autenticità e alla validità giuridica e probatoria del MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE e della relativa sottoscrizione fondate sul mezzo di trasmissione utilizzato ai fini del predetto scambio.

Art. 3 Oggetto del Contratto

3.1 Beni oggetto del Contratto

Il Contratto ha ad oggetto la locazione dei beni indicati nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE, nel numero corrispondente a quello ivi specificato (da qui in seguito, nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Locazione, anche: al plurale "Beni" e al singolare "Bene").

3.2 Configurazione dei Beni oggetto del Contratto alla Piattaforma Software del Concessionario indicato nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE

Il Cliente che sottoscrive il Contratto di Locazione, accetta di ricevere i Beni che ne costituiscono l'oggetto, configurati per la sola operatività con la Piattaforma Software del Concessionario indicato nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE ed accetta altresì che detta configurazione non potrà essere mutata per tutta la durata della locazione, salvo che, in pendenza di quest'ultima, intervenga comprovata cessazione del rapporto commerciale tra il Locatore e detto Concessionario.

Art. 4 Durata della locazione

4.1 Durata della locazione e tacito rinnovo

Ciascun Bene deve ritenersi concesso in locazione per la durata decisa dalle Parti e comunque non superiore alla durata del rapporto esistente fra Il Locatore ed Il Concessionario, così come previsto nell' ACCORDO DI COLLABORAZIONE COMMERCIALE sottoscritto dal Locatore e dal Concessionario titolare della piattaforma di servizi online e per come richiamata e/o eventualmente derogata in sede di MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE.

4.2 Decorrenza della durata della locazione

La durata della locazione decorre dalla data di consegna dei Dispositivi Logiko come risultante dal d.d.t. di trasporto (ove detta consegna sia successiva alla stipula del Contratto di Locazione) o (relativamente ad eventuali Dispositivi Logiko che alla data della stipula del Contratto di Locazione già si trovino nella materiale disponibilità del Cliente), dalla data di stipula del Contratto di Locazione.

Art. 5 Caratteristiche dei Beni

5.1 Requisiti di fabbricazione e messa in servizio dei Beni

I Beni, nella configurazione di fabbrica, sono conformi ai requisiti di fabbricazione e messa in servizio prescritti dalla legislazione italiana ed UE. Nel caso in cui il Cliente intenda collocarli e/o utilizzarli in Paesi extra-UE, il Locatore declina ogni responsabilità derivante dall'eventuale non conformità degli stessi alle diverse normative ivi vigenti, di cui sarà pertanto onere del Cliente verificare i contenuti prima di sottoscrivere il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE.

5.2 Manuali tecnici ed operativi

I Beni sono provvisti di manuali tecnici e operativi contenenti dettagliata descrizione delle funzioni e delle caratteristiche tecniche ed operative. Ove detti manuali non siano rinvenuti al momento della consegna dei Beni, il Cliente è tenuto a farne segnalazione nella lettera di vettura; diversamente, detti manuali si intenderanno regolarmente ricevuti, con decadenza del Cliente dal diritto di muovere sul punto qualsiasi eccezione o riserva.

5.3 Dichiarazioni del Cliente circa le caratteristiche dei Beni

Il Cliente dichiara di ben conoscere le caratteristiche dei Beni e di ritenere gli stessi conformi alle proprie esigenze ed adatti all'uso per il quale sono locati.

5.4 Modifiche e variazioni delle caratteristiche dei Beni

Il Locatore si riserva il diritto di apportare ai Beni e alle loro funzioni parziali modifiche, anche a seguito di eventuali mutamenti della normativa applicabile; dette modifiche non legittimano in alcun caso il Cliente a richiedere la risoluzione del Contratto di Locazione o una riduzione dei corrispettivi dovuti, né gli danno titolo ad avanzare a qualsiasi titolo domande di rimborso, risarcimento e/o indennizzo.

Art. 6 Consegna dei Beni**6.1 Termini di consegna dei Beni**

I termini di consegna dei Beni sono indicati nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE. Gli stessi devono intendersi dotati di valore puramente indicativo e non vincolante per il Locatore. Ciò posto, il Cliente, in caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi - purchè dovuto a responsabilità esclusiva del Locatore e non dipendente, anche solo parzialmente, da altre cause (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: caso fortuito; forza maggiore; fatto del Cliente, del vettore o di terzi etc. etc.) - ha facoltà di rifiutare la locazione dei (soli) Beni non ancora ricevuti, con l'onere di darne comunicazione scritta a Vincitù S.R.L.

6.2 Modalità di consegna dei Beni

Le modalità di consegna dei Beni sono indicate nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE. Salvo quanto diversamente previsto nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE ed indipendentemente dalle risultanze del documento di trasporto, valgono le seguenti condizioni:

a) Condizioni che regolano la consegna dei Beni mediante ritiro a cura del Cliente presso la sede del Locatore	
Onere di trasporto ▶	A carico del Cliente. Valgono le seguenti condizioni: Il Cliente è tenuto a ritirare i Beni presso la sede del Locatore alla scadenza del termine di consegna indicato nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE o nel più breve tempo possibile.
Spese di trasporto ▶	A carico del Cliente.
Rischio di perdita e/o avaria dei Beni in fase di trasporto ▶	A carico del Cliente. Valgono le seguenti condizioni: In caso di perdita o avaria dei Beni in fase di trasporto, il Cliente ha l'obbligo di risarcire il danno in misura pari, rispettivamente, al loro valore commerciale o ai costi di riparazione.
b) Condizioni che regolano la consegna dei Beni mediante spedizione/trasporto a cura del Locatore presso il domicilio del Cliente	
Onere di trasporto ▶	A carico del Locatore Valgono le seguenti condizioni: il Locatore ha facoltà di effettuare il trasporto dei Beni sia direttamente che tramite corriere/spedizioniere di propria scelta. Il Cliente non può rifiutare e/o impedire la consegna dei Beni; per ogni giorno di ritardo nella consegna del singolo Bene dovuto a fatto del Cliente, Il Locatore ha facoltà di addebitare a quest'ultimo, a titolo di penale, una somma equivalente ad 1/30 del relativo canone mensile di locazione.
Spese di trasporto ▶	A carico del Cliente. Valgono le seguenti condizioni: Il Cliente è tenuto a corrispondere al Locatore, a titolo di spese di trasporto, la somma indicata nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE. Le spese di trasporto dei Beni saranno compendiate nella prima fattura utile inerente

	l'addebito del canone di locazione.
Rischio di perdita e/o avaria dei Beni in fase di trasporto ▶	<p>A carico del Locatore, a condizione che il Cliente rispetti rigorosamente la procedura di ispezione e segnalazione danni /anomalie di seguito indicata:</p> <p>A carico del Locatore, a condizione che il Cliente rispetti rigorosamente la procedura di ispezione e segnalazione danni /anomalie di seguito indicata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al momento della consegna dei Beni, il Cliente è tenuto a verificarne immediatamente le quantità, l'imballaggio e lo stato apparente e a registrare nella lettera di vettura qualsiasi obiezione/anomalia, della quale, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla consegna, è tenuto ad informare in forma scritta Il Locatore, necessariamente tramite p.e.c. e/o e-mail, allegando documentazione fotografica a sostegno dei propri rilievi; • nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che nonostante l'ispezione iniziale sia rimasto celato, il Cliente, entro 30 (trenta) giorni successivi alla consegna, è tenuto a darne notizia in forma scritta al Locatore, necessariamente tramite p.e.c. e/o e-mail, allegando documentazione fotografica a sostegno dei propri rilievi. <p>Il mancato rispetto totale e/o parziale della procedura di ispezione e segnalazione danni/anomalie sopra dettagliata, comporta l'assunzione a carico del Cliente del rischio per perdita o avaria dei Beni in fase di trasporto, con conseguente obbligo per il Cliente stesso di risarcire il danno in misura pari, rispettivamente, al loro valore commerciale o ai costi di riparazione.</p>

6.3 Vizi di fabbrica dei Beni

Eventuali vizi di fabbrica dei Beni, sia di natura estetica che funzionale, dovranno essere segnalati dal Cliente in forma scritta al Locatore, necessariamente tramite p.e.c. e/o e-mail, entro 30 (trenta) giorni successivi alla consegna, anche mediante allegazione di documentazione fotografica dimostrativa. In assenza della predetta segnalazione i Beni, alla scadenza del termine indicato, si intenderanno consegnati dal Locatore in perfetto stato e condizioni di funzionamento, con conseguente decadenza del Cliente dal diritto di muovere sul punto qualsiasi eccezione o riserva.

Art. 7 Oneri preliminari

7.1 Installazione dei Beni

Il Cliente è tenuto a provvedere autonomamente e a proprie spese all'installazione dei Beni tramite l'impiego di personale qualificato; il mancato godimento totale o parziale dei Beni derivante da omessa e/o errata installazione, non legittima in alcun caso il Cliente ad interrompere, sospendere o ritardare il pagamento puntuale ed integrale del canone di locazione. Nel caso in cui il Cliente intenda delegare l'attività di installazione al Locatore, ha l'onere di farne specifica richiesta scritta al momento della stipula del Contratto e di pagare i relativi costi.

7.2 Connessione internet

Per godere delle funzioni dei Beni indicate nei manuali tecnici ed operativi di cui al precedente art. 5.2, Il Cliente è altresì tenuto ad attivare e mantenere attiva a propria cura e spese, per tutta la durata della locazione, una connessione internet (non utilizzabile dagli utenti finali per fini di navigazione web). Il mancato godimento totale o parziale dei Beni derivante da indisponibilità e/o malfunzionamento della predetta connessione, non legittima in alcun caso il Cliente ad interrompere, sospendere o ritardare il pagamento puntuale ed integrale del canone di locazione.

Art. 8 Obblighi del Cliente

8.1 Obblighi inerenti la custodia dei Beni

Il Cliente, in qualità di custode dei Beni, si impegna:

- a)** a non utilizzare i Beni per perseguire scopi illegali o commettere attività illecite;
- b)** ad impiegare i Beni secondo la loro specifica destinazione d'uso e nel rispetto delle prescrizioni e delle istruzioni tecnico/operative contenute nei manuali forniti dal Locatore;
- d)** a non alterare lo stato originario dei Beni. Qualora lo stato originario dei Beni dovesse risultare alterato, Il Locatore ha facoltà di addebitare al Cliente, a titolo risarcitorio, le spese necessarie al relativo ripristino (salvo maggiore danno);
- e)** a compiere con regolarità, mediante l'impiego di personale tecnico specializzato, le operazioni di pulizia di tutte le parti dei Beni soggette ad accumulo di polvere;
- f)** a non installare e/o connettere ai Beni dispositivi/congegni elettronici e/o elettromeccanici diversi da quelli indicati dalla società Vincitù S.R.L., che siano in grado, per le loro caratteristiche tecniche, di interagire con il sistema software della macchina e/o di trasmettere i dati di relativa

pertinenza a dispositivi elettronici, server o altri sistemi che non siano essi stessi di pertinenza di Vincitù S.R.L.

g) a consentire al Locatore di ispezionare in ogni momento i Beni, salvo preavviso e senza alcuna formalità.

8.2 Risoluzione del Contratto per violazione degli obblighi inerenti la custodia dei Beni

Il Cliente è responsabile nei confronti del Locatore per ogni danno derivante dalla violazione degli obblighi di cui al precedente comma 8.1; la violazione degli obblighi di cui al precedente comma 8.1, legittima altresì Il Locatore a risolvere il Contratto di Locazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano.

8.3 Obbligo di comunicazione della sede di ubicazione dei Beni

Il Cliente è tenuto a comunicare in forma scritta al Locatore (obbligatoriamente tramite p.e.c. o raccomandata a/r), l'esatta sede di ubicazione dei Beni, specificando l'indirizzo completo nonché la tipologia e la denominazione/insegna dell'esercizio commerciale cui detta sede corrisponde in caso venisse richiesto dal Locatore per provvedere alla manutenzione. Eventuali variazioni dovranno essere obbligatoriamente comunicate al Locatore, parimenti tramite p.e.c. o raccomandata a/r, con preavviso di almeno 7 giorni. La violazione degli obblighi di comunicazione anzidetti, attribuisce al Locatore la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di Locazione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano.

Art. 9 Servizio di Manutenzione Full Service

9.1 Oggetto del Servizio di Manutenzione "Full Service"

La locazione "Full Service" comprende, fatti salvi i limiti e le condizioni infra specificate, il Servizio di Manutenzione Full Service, il quale consente al Cliente di ottenere la riparazione gratuita (cioè senza addebito di costi a proprio carico per manodopera e materiali) dei guasti inerenti i seguenti componenti: batterie UPS, scheda PC, gettoniera, riciclatore di banconote, touch screen.

9.2 Sospensione del Servizio di Manutenzione Full Service

L'erogazione del Servizio di Manutenzione Full Service è sospesa in ipotesi di morosità del Cliente nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro importo dovuto in forza del Contratto - indipendentemente dall'importanza dell'inadempimento e quindi anche ove lo stesso sia limitato ad una sola scadenza di pagamento - fino alla completa regolarizzazione da parte del Cliente delle proprie esposizioni debitorie.

9.3 Esclusione del Servizio di Manutenzione Full Service e disciplina applicabile

Il Servizio di Manutenzione Full Service è escluso nei casi di:

CASI DISCIPLINA APPLICABILE	
a) Guasto di componenti diversi da quelli indicati al comma 9.1	La riparazione sarà eseguita dal Locatore a spese del Cliente, soltanto previo pagamento anticipato dei relativi costi.
c) Danneggiamento antieconomico del Bene (intendendosi per tale la grave avaria - di qualsiasi origine, anche dovuta a caso fortuito o forza maggiore - che comporti costi di riparazione superiori al valore ante danneggiamento del Bene)	La diagnosi delle avarie sarà effettuata dal Locatore presso la propria sede, ove il Cliente avrà l'onere di consegnare il Bene a propria cura e spese. Il danneggiamento antieconomico del Bene, determina la cessazione della relativa locazione a decorrere dalla data di relativa diagnosi da parte del Locatore. In caso di danneggiamento antieconomico del Bene, il Cliente è tenuto a corrispondere al Locatore il medesimo risarcimento di cui all'art 10.3.

9.4 Verifica della ricorrenza dei casi di esclusione del Servizio di Manutenzione Full Service

Il Cliente accetta di rimettere all'apprezzamento esclusivo ed insindacabile del Locatore, la valutazione inerente la ricorrenza, in fatto, delle cause di esclusione del Servizio di Manutenzione Full Service di cui al precedente comma 9.3, rinunciando a muovere sul punto qualsiasi eccezione o riserva.

9.5 Luogo di effettuazione delle riparazioni comprese nel Servizio di Manutenzione Full Service e delle eventuali riparazioni ex art. 9.3 lettere a) e b).

Le riparazioni saranno effettuate dal Locatore presso la propria sede; ogni onere e spesa di consegna e ritiro dei Beni è a carico del Cliente. Eventuali interventi di riparazione richiesti presso il domicilio del Cliente, salvo diverso accordo stipulato in forma scritta tra le Parti, saranno effettuati dal Locatore soltanto previo pagamento anticipato dei costi di trasferta dei propri tecnici e delle spese di trasporto dei beni strumentali alle riparazioni.

9.6 Tempi di effettuazione delle riparazioni comprese nel Servizio di Manutenzione Full Service e delle eventuali riparazioni ex art. 9.3 lettere a) e b).

Il Locatore si impegna ad effettuare le riparazioni entro un termine indicativo massimo di n° 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall'arrivo dei Beni e/o singoli componenti guastati presso la propria sede o, in caso di interventi di riparazione richiesti presso il domicilio del Cliente, dal pagamento dei costi di cui al precedente comma 9.5. In caso di superamento del predetto termine il Cliente - escluso ogni altro diritto, azione e/o pretesa risarcitoria cui espressamente rinuncia - ha facoltà di richiedere al Locatore, necessariamente in forma scritta, l'invio gratuito di Beni e/o componenti in sostituzione di quelli originari guastati (relativa installazione a cura e spese del Cliente); all'esito della riparazione dei Beni/componenti originari, il Cliente è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a disinstallare i Beni/componenti ricevuti in conto-sostituzione e a riconsegnarli presso la sede del Locatore, pena la facoltà del Locatore di fatturarli ai valori di listino.

9.7 Effettuazione delle riparazioni tramite altre società del gruppo VNE

Il Cliente autorizza fin d'ora Il Locatore a delegare ad altre imprese del gruppo societario VNE, l'espletamento degli interventi di riparazione di propria competenza.

9.8 Debenza del canone in caso di guasto/avaria del Bene

La perdita di godimento totale o parziale del Bene dipendente da guasto/avaria, non legittima in alcun caso il Cliente ad interrompere, sospendere o ritardare il puntuale ed integrale pagamento del canone di locazione ad esso relativo della mensilità in corso, che quindi resta sospesa sino alla restituzione e/o riparazione del Bene. In caso di danneggiamento antieconomico del Bene, si applica il diverso disposto di cui al precedente comma 9.3 lettera c).

9.9 Oneri manutentivi residui

Si esclude qualsiasi ulteriore onere manutentivo a carico del Locatore, diverso da quelli espressamente previsti dai precedenti commi.

Art. 10: Furto, perdita e distruzione del Bene locato

10.1 Obbligo di comunicazione del furto/perdita/distruzione del Bene

In caso di furto e/o di perdita e/o di distruzione del Bene locato, il Cliente ha l'onere di informare immediatamente il Locatore di tali eventi, necessariamente in forma scritta tramite p.e.c. e/o e-mail; qualora sia configurabile il fatto illecito di terzi, il Cliente ha l'onere di allegare alla predetta comunicazione copia della denuncia presentata presso le Autorità preposte.

10.2 Conseguenze del furto/perdita/distruzione del Bene. Conseguenze della ritardata comunicazione di tali eventi.

Il furto e/o la perdita e/o la distruzione del Bene locato, vale a determinarne la cessazione della locazione, con effetto a far data dal ricevimento, da parte del Locatore, della comunicazione di cui al precedente comma 10.1. In caso di ritardo nell'invio della predetta comunicazione, il Cliente, fino a quando non provvederà ad adempiere a tale incombenza, è tenuto, pur stante l'avvenuto furto/perdita/distruzione del Bene, a pagare puntualmente ed integralmente il canone di locazione ad esso relativo che giunga nelle more della maturazione; Il Locatore avrà diritto a trattenere le somme così incassate a titolo di penale per ritardata comunicazione dell'avvenuto furto/perdita/distruzione del Bene, salvo maggiore danno.

10.3 Risarcimento del danno per furto/perdita/distruzione del Bene

In caso di furto e/o di perdita e/o di distruzione del Bene locato (di qualsiasi origine, anche dovuta a caso fortuito o forza maggiore), il Cliente, fermo restando l'onere di pagare integralmente i canoni di locazione fino alla data di invio della comunicazione di cui al comma 10.1, è altresì tenuto a corrispondere al Locatore, a titolo di risarcimento del danno derivante da detti eventi, l'ulteriore somma così calcolata (salvo maggiore danno):

● Qualora il furto e/o la perdita e/o la distruzione del Bene locato si verifichi nel 1° anno di durata della locazione

€ 4.000,00 per singolo Bene interessato da detti eventi (indipendentemente dal relativo modello)

● Qualora il furto e/o la perdita e/o la distruzione del Bene locato si verifichi nel 2° anno di durata della locazione

€ 3.000,00 per singolo Bene interessato da detti eventi (indipendentemente dal relativo modello)

● Qualora il furto e/o la perdita e/o la distruzione del Bene locato si verifichi nel 3° anno di durata della locazione

€ 2.000,00 per singolo Bene interessato da detti eventi (indipendentemente dal relativo modello)

● **Qualora il furto e/o la perdita e/o la distruzione del Bene locato si verifichi dal 4° anno in poi di durata della locazione**

non è dovuto alcun risarcimento.

10.4 Ritrovamento del Bene furtato/ smarrito

Fermo restando l'applicazione dei precedenti commi 10.1, 10.2 e 10.3 e l'adempimento di quanto da detti stessi commi previsto, il Cliente, in caso di successivo ritrovamento del Bene furtato e/o smarrito, è tenuto a recuperarlo e a restituirlo a proprie spese al Locatore

Art. 11: Canone di locazione

11.1 Importo, decorrenza e modalità di pagamento del canone di locazione

Per ciascun Bene il Cliente, con decorrenza dall'inizio della relativa locazione, è tenuto al pagamento del canone mensile di locazione (rapportato ad un periodo di gg. 30) indicato nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE. Le fatture mensili di addebito del canone di locazione, devono essere regolate dal Cliente nel rispetto dei termini e delle modalità di pagamento di cui al MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE. Qualora il MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE preveda il pagamento delle fatture tramite ordine di addebito permanente (SEPA), il Cliente si impegna a rilasciare le autorizzazioni necessarie al predetto addebito contestualmente alla stipula del Contratto. Il Cliente dichiara di aver attentamente valutato l'adeguatezza del corrispettivo della locazione applicato dal Locatore e di ritenere lo stesso pienamente conforme all'equilibrio del sinallagma contrattuale proprio del Contratto di Locazione.

11.2 Obbligo di puntuale ed integrale pagamento delle somme dovute in forza del Contratto.

Il pagamento dei canoni di locazione così come di ogni altra somma dovuta in forza del Contratto, non può essere interrotto e/o ritardato e/o sospeso e/o effettuato in forma soltanto parziale per alcun motivo, e quindi anche in caso di mancato utilizzo o impossibilità di utilizzo dei Beni. Resta espressamente convenuto che qualsiasi eccezione e/o contestazione che il Cliente ritenga di muovere nei confronti del Locatore, non potrà in alcun caso legittimare il Cliente stesso a ritardare o sospendere il puntuale ed integrale pagamento del canone di locazione pattuito.

11.3 Imputazione del pagamento

Nel caso in cui all'atto del pagamento sussistano più debiti del Cliente verso il Locatore, spetterà esclusivamente a quest'ultima decidere a quale di questi imputare il pagamento.

11.4 Facoltà attribuite al Locatore in caso di morosità del Cliente nel pagamento delle somme dovute in forza del Contratto

In caso di morosità del Cliente nel pagamento dei canoni di locazione così come di ogni altra somma dovuta in forza del Contratto, il Locatore - indipendentemente dall'importanza di tale inadempimento e quindi anche ove lo stesso sia limitato ad una sola scadenza di pagamento - avrà in qualsiasi momento facoltà di:

- a)** Dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, dandone comunicazione scritta al Cliente. La risoluzione, in ipotesi, avrà effetto non retroattivo a decorrere dalla ricezione della predetta comunicazione.
- b)** Attivare senza onere di preavviso il blocco delle funzioni proprie del Bene locato e/o dell'accessibilità del Cliente alla relativa fruizione. La mancata possibilità di godimento del Bene che ne deriva, non attribuisce in alcun caso al Cliente il diritto di sospendere e/o interrompere il puntuale ed integrale pagamento del canone di locazione ad esso relativo nonché di avanzare domanda di risoluzione contrattuale e/o di risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso di somme versate. Il Locatore provvederà a riattivare le funzioni del Bene locato e/o l'accessibilità del Cliente alla relativa fruizione, entro 48 ore successive alla compiuta regolarizzazione da parte del Cliente stesso delle proprie pendenze debitorie, comprensive degli interessi moratori maturati (le 48 ore decorreranno dall'effettivo accredito delle somme sul conto corrente del Locatore).
- c)** Variare unilateralmente le modalità di pagamento dei canoni di locazione originariamente concordate, dandone comunicazione al Cliente in sede di fattura.

Art 12: Assicurazioni e responsabilità

12.1 Polizza assicurativa a tutela dei rischi relativi ai Beni

Il Cliente ha facoltà di attivare - a proprie spese e senza il diritto al rimborso delle somme versate - una copertura assicurativa a tutela dei rischi relativi ai Beni (quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: furto, atto vandalico, scassinamento, atti illeciti di terzi, scoppio, incendio, fulmine, allagamento, eventi sismici e naturali etc etc). Ove il Cliente non vi provveda, i predetti rischi restano privi di qualsiasi tutela assicurativa.

12.2 Responsabilità

Per quanto il Cliente dichiara di essere edotto e di accettare, Il Locatore non assume alcuna responsabilità in

relazione ai danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente (inclusi, senza limitazione: il danno per perdite economiche, perdite di clientela, fermo di attività, mancati profitti, perdita di informazioni etc etc) per effetto del furto dei valori contenuti nei Beni e/o della mancata fruizione delle relative funzioni e/o utilità derivante, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, da furti e/o altri atti illeciti, guasti, danneggiamenti, blocco operativo etc etc.

Art. 13: Sublocazione dei Beni e Cessione del Contratto

13.1 Divieto di cessione del Contratto

Il Cliente non potrà cedere a terzi il Contratto di Locazione, se non previa autorizzazione scritta del Locatore, neppure tramite operazioni societarie quali, in via non esaustiva, cessione/affitto/usufrutto/conferimento d'azienda e/o ramo d'azienda, scissione, fusione etc. etc..

13.2 Sublocazione dei Beni

L'eventuale sublocazione dei Beni richiede la preventiva autorizzazione scritta del Locatore. Anche in caso di sublocazione dei Beni, tuttavia, il Cliente continua ad assumere nei confronti del Locatore una piena ed esclusiva responsabilità per il corretto adempimento degli obblighi di cui al Contratto di Locazione, ivi compresi quelli inerenti l'uso e la custodia dei Beni.

Art. 14 Risoluzione del Contratto

14.1 Casi di risoluzione contrattuale

Il Locatore, salvo ogni altra iniziativa prevista dalle presenti Condizioni Generali, ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile italiano, nelle ipotesi espressamente previste come causa di risoluzione contrattuale ed in caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui alle seguenti clausole: 8.1, 8.3, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 13.1, 19.1. La risoluzione, in ipotesi, avrà effetto non retroattivo a decorrere dalla ricezione da parte del Cliente della comunicazione scritta con la quale Il Locatore dichiara di volersi avvalere di detta facoltà.

14.2 Penale di risoluzione contrattuale

In caso di risoluzione del Contratto da parte , il Cliente è tenuto al pagamento del canone di locazione e di ogni altro importo dovuto in forza del Contratto fino alla data in cui la predetta risoluzione gli sarà comunicata. Il Locatore, avrà altresì facoltà di addebitare al Cliente, a titolo di penale di risoluzione contrattuale, una somma liberamente determinabile fino all'ammontare massimo equivalente alla sommatoria di tutti i residui canoni di locazione che sarebbero maturati in relazione ai Beni, fino alla scadenza della durata naturale della locazione per come individuata a norma dell'art.4.

Art. 15 Restituzione dei Beni ad esito della cessazione della relativa locazione

15.1 Termine di restituzione dei Beni

Il Cliente, entro e non oltre 15 giorni successivi alla cessazione della locazione, è tenuto a restituire a propria cura e spese i Beni presso la sede del Locatore.

15.2 Risarcimento dovuto in caso di ritardo nella restituzione dei Beni

Per ogni giorno di ritardo nella restituzione del singolo Bene, Il Locatore ha facoltà di fatturare al Cliente, a titolo di risarcimento ex art. 1591 del Codice Civile italiano e salvo maggiore danno, una somma equivalente ad 1/30 del relativo canone mensile di locazione previsto dal Contratto.

15.3 Stato dei Beni al momento della restituzione

Al momento della restituzione, i Beni dovranno risultare completi di ogni accessorio, allestimento ed(eventuali) varianti apportate dal Locatore nel corso della locazione. I Beni dovranno essere riconsegnati completi di ogni documento, ivi compresi i manuali tecnici ed operativi. I Beni dovranno trovarsi in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionamento, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso. Eventuali danni di cui Il Locatore dovesse giungere a conoscenza soltanto al momento della restituzione dei Beni, devono intendersi soggetti ad onere risarcitorio da parte del Cliente in misura equivalente ai relativi costi di riparazione (salvo maggiore danno); ciò anche nel caso in cui, qualora denunciati dal Cliente in pendenza di vigenza del Contratto, avrebbero a norma di esso esulato da ogni responsabilità risarcitoria a carico del Cliente.

Art. 16 Recesso

16.1 Facoltà di recesso del Locatore.

Il Locatore ha facoltà di recedere dal Contratto in ogni momento e per qualunque causa, dandone avviso al Cliente in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di efficacia del recesso; il recesso non produce effetti retroattivi. L'esercizio da parte di Il Locatore del diritto di recesso, non legittima il Clientead avanzare a qualsiasi titolo richieste di indennità o domande di risarcimento/indennizzo.

16.2 Recesso parziale

Il Locatore ha facoltà di esercitare il recesso parziale dalla locazione di soltanto alcuni dei Beni oggetto del Contratto, in ogni momento e per qualunque causa, dandone avviso al Cliente in forma scritta almeno quindici giorni prima della data di efficacia del recesso; il recesso non produce effetti retroattivi. L'esercizio da parte di Il Locatore del diritto di recesso parziale, non legittima il Cliente ad avanzare a qualsiasi titolo richieste di indennità o domande di risarcimento/indennizzo. Il Contratto resta valido ed efficace relativamente ai Beni residui, esclusi dall'ambito di applicazione della facoltà di recesso parziale di cui Il Locatore si sia avvalsa.

16.3 Recesso anticipato PDR

Il PDR ha facoltà di recedere anticipatamente il contratto in essere, dando comunicazione via PEC alla Società Vincitù S.R.L., 90 giorni prima, fermo restando che verrà imputato un costo di ristoro come danno della rescissione contrattuale anticipata, pari a 12 mensilità del canone sottoscritto.

16.4 Recesso del PDR ai 60 mesi

Il PDR ha facoltà di recedere il contratto al termine dei 60 mesi, dando comunicazione via PEC alla società Vincitù S.R.L. 90 giorni prima.

Qualora il PDR intende recedere e/o risolvere il contratto al termine dei 60 mesi prefissati, lo stesso dovrà corrispondere al Concessionario la somma di € 0.

Art 17 Responsabilità del Cliente**17.1 Responsabilità del Cliente**

Il Cliente è responsabile nei confronti del Locatore per ogni danno derivante dalla violazione degli obblighi assunti in forza del Contratto e/o connesso alla custodia, all'uso ed alla detenzione dei Beni.

Art. 18 Comunicazioni**18.1 Recapiti da utilizzare ai fini delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni scritte tra le Parti, salvo che singole clausole prevedano delle specifiche modalità di trasmissione, si intenderanno validamente effettuate ove trasmesse ai seguenti recapiti:

- **Per il Locatore:** p.e.c.: salvatobruno71@legalmail.it - e-mail: salvatorebruno71@gmail.com

- fax: +39 3483422632

- **Per il Cliente:** recapiti indicati nel MODULO DI ATTIVAZIONE DELLA LOCAZIONE

Art. 19 Completezza del Contratto**19.1 Abrogazione delle precedenti intese inerenti l'oggetto del Contratto**

Il Contratto abroga e sostituisce qualsiasi precedente accordo, scritto o verbale, intervenuto tra le Parti sulla materia che ne costituisce l'oggetto.

19.2 Variazione delle condizioni contrattuali

Eventuali variazioni delle condizioni del Contratto dovranno costituire oggetto, a pena di nullità, di specifico accordo scritto tra le Parti. Qualora alcune clausole del Contratto o parti di esse dovessero risultare nulle e/o invalide, tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre clausole e/o parti residue, che rimarranno pertanto pienamente valide ed efficaci.

19.3 Tolleranza del Locatore verso la violazione delle condizioni contrattuali

L'eventuale tolleranza di Il Locatore verso comportamenti del Cliente posti in essere in violazione delle condizioni del Contratto, costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni e l'osservanza di tutti i termini e le condizioni da questo previsti.

Art 20: Trattamento dei dati personali**20.1 Informativa sulla Privacy (Articoli 13 e 14 del Regolamento U.E. n. 679/2016 e 13 del D.Lgs. 196/2003)**

Il Cliente, dichiarando di aver ricevuto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Reg. UE 679/2016 sulla tutela dei propri dati personali, autorizza il trattamento degli stessi per i fini esclusivi di cui alle presenti Condizioni Generali di Locazione nonché inerenti la stipula ed esecuzione dei Contratti di Locazione.

Art. 21 Registrazione**21.1 Oneri di registrazione**

Il Contratto, le cui prestazioni sono soggette ad i.v.a., sarà registrato solo in caso d'uso; le spese ed onerosità derivanti e conseguenti la sua registrazione faranno carico interamente alla parte che per sua colpa ne avrà causata la registrazione.

Art. 22 Riservatezza

22.1 Ambito di applicazione dei vincoli di riservatezza

Il Cliente si impegna a tenere strettamente riservati i contenuti del Contratto e ad utilizzarli ai soli fini della relativa esecuzione. Il Cliente si impegna altresì a mantenere strettamente riservate le informazioni ricevute da Il Locatore inerenti i Beni oggetto del Contratto, le relative caratteristiche funzionali e/o operative nonché i progetti commerciali ad essi afferenti.

22.2 Definizione di informazione riservata

Per informazioni riservate si intendono tutte le notizie, le conoscenze, i dati, i modelli, i progetti, i prototipi, i know how, i prodotti, i sistemi tecnici ed informatici, gli atti, i documenti ed ogni altra informazione, di qualunque specie e natura e senza alcuna limitazione afferente la tipologia del supporto materiale, che Il Locatore divulgherà al Cliente che non sia stata dal Locatore preventivamente esclusa dagli obblighi di riservatezza mediante apposita comunicazione scritta a firma del proprio Legale Rapp.te (di qui in seguito "**Informazioni Riservate**").

22.3 Impegni inerenti le Informazioni Riservate

Il Cliente assume l'impegno:

- (a) ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune, al fine di mantenere e non pregiudicare la riservatezza delle Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza;
- (b) a non rivelare/trasmettere/divulgare/comunicare in alcun modo a terzi - ivi comprese eventuali persone giuridiche collegate/ partecipate/controllate/controllanti - le Informazioni Riservate;
- (c) a non pubblicare in qualsiasi modo e ad alcun titolo le Informazioni Riservate ;
- (d) a non copiare e/o riprodurre le Informazioni Riservate in assenza di preventivo consenso scritto del Legale Rapp.te della società Locatrice;
- (e) ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente per valutare il proprio interesse alla stipula del Contratto, con esclusione di ogni altro e diverso impiego;
- (f) a far rispettare ai propri dipendenti e membri della compagine societaria I medesimi vincoli di riservatezza, facendo sottoscrivere agli stessi prima che l'accesso alle Informazioni Riservate abbia luogo, specifici accordi di non divulgazione. Ciò, ferma restando in ogni caso la responsabilità diretta del Cliente nei confronti del Locatore per ogni violazione degli obblighi di segretezza ad essi imputabili;
- (g) ad avvisare senza ritardo il Locatore per iscritto e a mezzo posta elettronica certificata di ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui verrà a conoscenza e ad operarsi con ogni mezzo per far cessare nel più breve termine le condotte illecite;
- (h) a comunicare preventivamente a mezzo posta elettronica certificata, qualunque circostanza in base alla quale rilevino rischi per la tutela della riservatezza delle Informazioni Riservate;
- (i) a non porre in essere, in forza e per effetto delle Informazioni Riservate ricevute, atti o comportamenti idonei a generare un pregiudizio del Locatore, sviamento o accaparramento della clientela anche ai sensi dell'art. 2598 Cod. Civ.;
- (l) a non utilizzare direttamente o indirettamente le Informazioni Riservate ricevute dal Locatore in concorrenza con la stessa;

22.4 Esclusioni

Le Informazioni Riservate non comprendono le informazioni:

- (a) che al momento in cui sono comunicate al Cliente, siano già comprovatamente di dominio pubblico, ovvero lo divengano per ragioni che nulla hanno a che vedere con un inadempimento da parte del Cliente degli obblighi di segretezza di cui al presente art. 23;
- (b) di cui il Cliente dimostri di essere in possesso già prima della data di sottoscrizione del Contratto;
- (c) che verranno dal Locatore preventivamente escluse dall'applicazione dei vincoli di segretezza di cui al presente art. 23, mediante comunicazione scritta a firma del proprio Legale Rapp.te.
- (d) che debbano essere divulgate su ordine dell'Autorità Giudiziaria; in tal caso sarà comunque onere del Cliente informare preventivamente il Locatore della richiesta pervenuta, così da consentire allo stesso di valutare l'opportunità di un'azione di opposizione che, in ipotesi, il Cliente, nei modi consentiti dalla legge, si impegna a proporre.

22.5 Responsabilità ed onere probatorio in caso di violazione dei vincoli di riservatezza.

Il Cliente è responsabile nei confronti del Locatore per ogni danno derivante dalla violazione degli obblighi di riservatezza compiuta da sé stesso o da propri dipendenti, collaboratori o membri della compagine

societaria. In caso di contenzioso derivante dalla assunta violazione degli obblighi di riservatezza, Il Locatore è fin d'ora dispensata dall'onere di fornire prova circa il fatto doloso o colposo del Cliente e l'imputabilità a quest'ultimo del danno subito; in ipotesi sarà pertanto il Cliente a dover escludere, ove ne ravvisi i presupposti, la propria responsabilità, dimostrando, tra l'altro, la riferibilità del danno a fatto a sé non imputabile.

22.6 Divieto di riproduzione delle Informazioni Riservate ed onere di restituzione/distruzione

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà del Locatore o del Produttore dei Beni.

Il Cliente non potrà per alcun motivo copiare/riprodurre le Informazioni Riservate in assenza di preventivo consenso scritto del Legale Rapp.te della società locatrice e, qualora tale consenso venga prestato, sulle copie/riproduzioni dovranno essere riportate le informazioni afferenti la relativa riservatezza e proprietà.

Ogni copia/riproduzione delle Informazioni Riservate che Il Locatore abbia consentito al Cliente di effettuare nelle descritte modalità, si intenderà comunque di esclusiva proprietà del Locatore dovrà essere alla stessa restituita o distrutta, a scelta del Locatore al verificarsi del primo tra i seguenti eventi:

- (a) termine dell'uso consentito;
- (b) dietro semplice richiesta scritta.

La restituzione o la distruzione delle Informazioni Riservate dovrà avvenire entro e non oltre 5 giorni dalla predetta richiesta o dal termine dell'uso consentito.

22.7 Validità dei vincoli di riservatezza

Gli oneri di riservatezza assunti dal Cliente sono efficaci fino alla scadenza del decimo anno successivo alla cessazione, da qualsiasi causa dipendente, dei rapporti tra le Parti, salvo maggiore termine per ciò che concerne le Informazioni Riservate tutelate da brevetto o relativamente alle quali sia già pendente o sarà attivata dal Produttore procedura di brevettazione.

Art. 23 Legge applicabile e Foro competente

23.1 Legge applicabile

Il Contratto è esclusivamente regolato dalla Legge Italiana. Per quanto dallo stesso non espressamente previsto, si richiama l'applicazione delle norme di cui al Codice Civile italiano.

23.2 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all'interpretazione, alla validità ed all'esecuzione del Contratto e che non fosse possibile comporre direttamente fra le Parti stesse in via di bonaria definizione, il Foro competente a decidere in via esclusiva sarà quello della sede legale del Locatore.

